

“Gli investimenti italiani negli Emirati arabi ed in particolare a Dubai: strutture societarie ed aspetti tributari”

di

Giovanni Balbi

Tributarista in Roma

avvgiovannibalbi@yahoo.it

Premesse

Gli Emirati Arabi Uniti (di seguito, “EAU”) si sono costituiti nel 1971 federando gli emirati di Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Umm Al-Quwain, a cui nel 1972 si è aggiunto Ras Al-Khaimah. Per gli operatori italiani è ormai un partner commerciale ormai di rilievo, non solo in termini marginali (crescita percentuale annua) ma anche assoluti.

Il prodotto nazionale lordo degli EAU è cresciuto nel 2008 del 7,7 %; si prevede per il 2009 e 2010 comunque una crescita (al contrario di moltissimi altri paesi) e nella misura rispettivamente del 3 e del 4,5 %¹. Il PNL pro capite è pari a 46.000 USD (in Italia è di 31.000).

Per quanto riguarda i Paesi maggiori esportatori verso questa federazione, il principale è la Cina (con il 12,8 % del volume complessivo), seguita dall’India (con il 10 %). L’Italia è al 4,6 % (dopo Germania ed UK) e rappresenta il principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni in Medio Oriente e Nord Africa.

L’unità di moneta è il Dirham degli EAU (abbrev. AED) che vale circa 0,20 euro.

Le strutture societarie

La disciplina societaria prevede restrizioni per gli stranieri che vogliono stabilire attività economiche nella federazione. Infatti, salva la disciplina vigente nelle cd. *free zones*², è generalmente necessaria la partecipazione di un cittadino emiratense come azionista (cd. società miste) o come garante (“sponsor”) per lo straniero³.

¹ V. intervento di Donisi al Convegno di Roma del 7 aprile 2009 “Investire a Dubai. Le opportunità di sviluppo del business in un Paese in continua evoluzione”.

² Su cui v. infra il paragrafo “I regimi speciali”.

³ Tale tendenza legislativa sembra rispondere, oltre all’esigenza di privilegiare i cittadini degli emirati - anche nell’ottica di una più celere tutela degli interessi emiratini - anche ad alcuni principi ispiratori del diritto e quindi della finanza islamica, quali il principio del profit and loss sharing e la preferenza per le partecipazioni azionarie e per la finanza di progetto (su questi temi v. R. Dolce “Finanza islamica. Elementi costitutivi e possibili implicazioni fiscali nell’ordinamento italiano” in “Il Fisco”, nr. 21, 2008, pagg. 3831 e ss.; e P. Flora “La finanza islamica: principi generali ed esperienze internazionali”, in “Fiscalità internazionale”, nr. 2, 2009, pagg. 104 e ss.).

Gli investitori possono scegliere tra varie strutture societarie utilizzabili⁴. In particolare la *General Partnership* può essere costituita solo da (almeno due) cittadini degli EAU per qualunque tipo di attività; il capitale sociale non è fissato, la ditta deriva dal nome dei soci. La *Simple Limited partnership* (assimilabile alla nostra società in accomandita semplice) differisce dalla precedente perché deriva la ditta dal nome dei partner “accomandatari”, che sono responsabili delle obbligazioni sociali solidalmente e illimitatamente (a differenza degli “accomandanti”, responsabili nei limiti dei conferimenti). E’ richiesto che accomandatari siano solo emiratini, abbiano la maggioranza del capitale e devono esserne amministratori.

La *joint stock company* differisce dalla *general partnership* in quanto il nome può derivare anche dall’oggetto sociale e può non avere rilevanza esterna (in caso contrario, scatterebbe anche per questo tipo la responsabilità illimitata e solidale). E’ sufficiente che il 51 % del capitale sia detenuto da cittadini emiratini.

I tipi della *public joint stock company* e della *private joint stock company* hanno in comune: l’utilizzo di una ditta connessa allo scopo sociale, la limitazione della responsabilità dei soci ai rispettivi conferimenti, la maggioranza del capitale (riservata agli emiratini), l’assenza di restrizione delle attività perseguibili e la modalità di amministrazione (riservata ad un consiglio di amministrazione, a prevalenza emiratense). Differiscono tra loro invece per il capitale minimo (rispettivamente dieci o tre milioni di AED) e per il numero di soci (almeno dieci o almeno tre).

La *limited liability company* (Llc) può essere costituita da un minimo di 2 a un massimo di 50 soci; in ogni caso il capitale sociale deve essere intestato ad un cittadino emiratense per almeno il 51 %⁵. E’ richiesto un capitale minimo di 150.000 AED.

La *partnership limited by shares* - assimilabile alla nostra società in accomandita per azioni - è una variante della *simple limited partnership*, da cui differisce per il capitale che è fissato in 500.000 Dhs.

La *civil company* può essere costituita da due o più soggetti (emiratini o meno) ed è finalizzata allo svolgimento di attività professionali. A differenza della Llc, non ammette limitazione di responsabilità dei soci partecipanti.

Una società straniera⁶ peraltro può operare nella federazione solo tramite un agente commerciale locale. Essa è tenuta a nominare un revisore registrato nell’Albo degli EAU e a conservare la propria contabilità in loco, inviando annualmente copia del bilancio e della relazione del revisore al Ministero dell’Economia.

Può altresì costituire una *branch*, ma dovrà ottenere apposita licenza e nominare un rappresentante locale emiratino. La *branch* potrà promuovere e commercializzare i

⁴ Per un aggiornato quadro normativo, anche tributario, sugli EAU v. la “Scheda Paese: EAU” pubblicato il 31 marzo scorso su www.nuovofiscooggi.it di F. Vitale e per l’emirato di Dubai in particolare l’inserito “Speciale Dubai” sulla rivista “Top Legal” di febbraio 2009 a cura dello Studio Legale Paoletti; l’intervento di C. Lestrico alla Dubai conference del 12 ottobre 2008; “La pressione fiscale nel vecchio continente” di F. Guarnieri in www.interprofessionale.net.

⁵ E’ tuttavia diffusa la prassi di patti parasociali e, ad es., la figura del silent partner.

⁶ Si intende, le società che non siano controllate o garantite da locali.

prodotti e servizi della casa madre nonché svolgere i relativi servizi di manutenzione ed assistenza, ma non potrà svolgere un'attività commerciale in nome proprio.

La tassazione delle società: imposte dirette

Negli EAU non esiste un'imposta di fonte federale sulle società, come non esiste un'imposta sulle persone fisiche, neppure a titolo di ritenuta alla fonte.

Ciascun emirato tuttavia ha disciplinato l'imposta sulle società con propri decreti, che rispondono a criteri omogenei⁷. Sono infatti soggetti ad imposta gli utili netti prodotti dai vari tipi di società sopra accennati, dalle *branches*, dalle filiali e simili.

Il calcolo del reddito imponibile è basato sui dati di bilancio, essendo consentita la deduzione dei costi sostenuti, anche all'estero. Gli ammortamenti sono deducibili, secondo criteri di ragionevolezza, che peraltro coincidono con quelli previsti dalla normativa fiscale federale. Le perdite sono illimitatamente riportabili in avanti⁸. I dividendi sono tassati solo se distribuiti (e comunque esenti se distribuiti infragruppo o a persone fisiche)⁹. A Dubai è inoltre consentita la deduzione delle spese preparatorie e di quelle di start-up, nel limite del 10 % delle spese complessivamente sostenute per l'avviamento dell'iniziativa economica.

Nei termini suaccennati, sono tassati anche gli utili prodotti da branch o filiali di società estere. Di regola ogni branch è tassata individualmente, anche se riconducibile alla medesima società. La legislazione fiscale di Dubai consente tuttavia che più branch dello stesso soggetto siano tassate unitariamente.

I regimi speciali

In realtà l'applicazione delle imposte suaccennate è ristretta da una serie di limitazioni oggettive delle legislazioni locali che riguardano molte attività economiche, quali le attività edili in genere e i contraenti con gli enti pubblici. A Dubai in particolare sono applicate imposte essenzialmente alle filiali di banche estere e ad imprese del settore petrolifero, del gas e petrolchimico.

⁷ In sintesi le aliquote generalmente applicate in ciascun emirato sono riprodotte qui di seguito:

Reddito Imponibile	Aliquota d'imposta
Inferiore a 1.000.000	0%
Da 1.000.000 a 1.999.999	10%
Da 2.000.000 a 2.999.999	20%
Da 3.000.000 a 3.999.999	30%
Da 4.000.000 a 4.999.999	40%
Da 5.000.000	55%

⁸ In particolare secondo la legislazione vigente ad Abu Dhabi il riporto è possibile per un solo periodo d'imposta ed è consentito ogni 5 anni.

⁹ Non sono invece applicati istituti quali la thin capitalisation, il transfer pricing, la CFC legislation.

Altri strumenti agevolativi assai importanti sono le cd. Free zones¹⁰: esse sono caratterizzate dal fatto che ivi è ammessa la piena proprietà delle imprese da parte di stranieri, ferma restando la necessità di ottenere la licenza ad operare. Sono considerate off shore, per cui non è necessaria la partecipazione di cittadini emiratini come partner o sponsor. E' possibile rimpatriare anche la totalità dei capitali investiti senza restrizioni valutarie.

Sotto il profilo strettamente tributario, è prevista un'esenzione dall'imposta sulle società per 50 anni, peraltro rinnovabili. Non sono previsti dazi sulle merci in ingresso, né dazi di esportazione all'estero: se invece le merci introdotte nelle free zones sono vendute all'interno di uno degli Emirati, si considerano importate e quindi soggette ai dazi doganali (da cui sono esenti nel caso di vendita estero su estero).

In sintesi le strutture societarie qui utilizzabili sono: le *branch* (che è la filiale della casa madre)¹¹, le *free zone establishment* costituite da un solo socio (anche società), con un capitale da 50.000 a 1 milione di AED (a seconda delle zone¹²), a cui è limitata la responsabilità, e le *free zone companies* in genere costituite da un minimo di 2 ad un massimo di 5 soci e capitale da 50.000 a 500.000 AED¹³.

Non è tuttavia consentito commerciare direttamente con compratori o utilizzatori finali residenti negli Emirati, ma è necessario l'ausilio di un distributore locale.

Black list e convenzione contro le doppie imposizioni

Anche in considerazione delle agevolazioni fiscali sopra accennate, gli EAU sono inseriti in linea di massima nelle tre black list degli stati considerati a fiscalità privilegiata ai fini della normativa italiana¹⁴. Come è noto, ciò importa il superamento dello schermo societario delle controllate non residenti e l'attrazione a tassazione "per trasparenza" in Italia degli utili maturati, sulla base della percentuale di possesso detenuta dalla controllante italiana nella residente inserita nella black list (art. 167 TUIR), fino a prova contraria¹⁵.

¹⁰ Il Dubai International Financial Center (DIFC) ad es. è un'area di 50 ettari.

¹¹ Peraltro le branch delle free zone per operare non hanno bisogno di nominare un National Service Agent.

¹² Nella Dubai Airport Free Zone (DAFZ) ad esempio il capitale minimo è di un milione di AED.

¹³ Nella Dubai Internet City invece non è previsto limite massimo di soci.

¹⁴ Ci si riferisce al DM 4 maggio 1999 (persone fisiche), al DM 21 novembre 2001, relativo alle società collegate e controllate da soggetti italiani, e al DM 23 gennaio 2002 (relativo alla deducibilità dei costi da operazioni con soggetti esteri e che peraltro fa salve le società petrolifere e petrolchimiche che scontano imposte negli Emirati). Gli EAU sono peraltro inseriti nella cd. white list di cui al DM 4 settembre 1996, potendo così beneficiare di una legislazione di favore riguardo agli interessi e proventi da titoli obbligazionari ed assimilati provenienti dal nostro Paese. V. in merito G. Marino "Corporate tax governance", 2006, pagg. 250 e ss.

¹⁵ La Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 83 a 90) in realtà ha previsto il graduale passaggio dal sistema di black list a quello opposto delle white list, caratterizzato "in positivo" dalla elencazione di Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'UE. Fino al periodo d'imposta successivo all'emanazione di tali liste e previo un periodo transitorio di 5 anni, rimarrà tuttavia in vigore il sistema delle black list accennato nel testo.

Il soggetto residente interessato può infatti vincere tale presunzione dimostrando, tramite presentazione di apposito interpello preventivo¹⁶, che la controllata nel paese black list svolge un'effettiva attività commerciale o industriale, o in alternativa che non si determina la localizzazione dei redditi così prodotti in paesi a fiscalità privilegiata. Le modifiche recentemente introdotte¹⁷ richiedono che l'attività commerciale o industriale sia svolta specificamente nel mercato di insediamento, determinandosi un radicamento effettivo dell'impresa nella struttura economica del paese.

Tale disciplina è estesa poi anche alle società semplicemente collegate, che siano residenti in un paese inserito in black list. Per collegamento si intende in questo caso la partecipazione agli utili nella misura di almeno il 20 % nel soggetto black list, che si abbassa al 10 % se gli utili provengono da una quotata residente in black list. I redditi peraltro sono imputati secondo criteri forfetari¹⁸.

Per connessione di argomento va ricordato che non sono deducibili i costi derivanti da transazioni con imprese residenti o fiscalmente domiciliate in Stati o territori non appartenenti alla UE aventi regimi fiscali privilegiati, anche a prescindere da qualunque rapporto di controllo o collegamento con le committenti residenti. E' ammesso che queste ultime provino che le controparti non residenti svolgano un'attività commerciale effettiva o in alternativa che le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione. La separata indicazione in sede di dichiarazione dei redditi non è più condizione necessaria per la deduzione di detti costi¹⁹.

Occorre tuttavia sottolineare che gli EAU e l'Italia hanno stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, ratificata dall'Italia con la l. 28 agosto 1997, nr. 309, in vigore dal 5 novembre 1997 e conforme al modello OCSE²⁰.

Come è noto tale Modello prevede la tassazione degli utili d'impresa nel paese di residenza del contribuente che li ha realizzati (Residence State), salvo beninteso il caso della presenza di una stabile organizzazione nell'altro paese contraente (Source State, art. 7,1). Inoltre uno Stato contraente non può imputare ad una società ivi residente, profitti non distribuiti di una società partecipata residente nell'altro Stato contraente (art. 10,5). Si è quindi posta la questione se queste due disposizioni siano in contrasto con la CFC legislation.

In realtà il coordinamento tra la Convenzione Italia-EAU e la cit. legislazione CFC involge il più generale problema della compatibilità tra la normativa anti-elusiva

¹⁶ Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente (l. 212 del 2000).

¹⁷ Ci riferiamo all'art. 13 del Dl 1 luglio 2009 (in corso di conv.) che ha modificato nel senso sintetizzato nel testo la lett. a) del comma 5 dell'art. 167 TUIR.

¹⁸ Indicati all'art. 168 commi 2 e ss. TUIR e specificati nel DM nr. 268 del 7 agosto 2006.

Si rammenta in proposito la Ris. nr. 187/E del 5 maggio 2008 che ha negato la disapplicazione dell'art. 168 a una società che aveva una collegata a Cipro (Llc) che a sua volta aveva una branch appunto negli EAU (precisamente a Dubai), sul presupposto che pur svolgendo la branch un'effettiva attività economica, altrettanto non poteva dirsi della casa madre, pure collocata in un Paese black list.

¹⁹ Art. 110 da commi 10 a 12 TUIR.

²⁰ Gli EAU hanno stipulato 47 convenzioni contro le doppie imposizioni, alcune delle quali (quale quella con la Spagna) non ancora ratificate.

interna ed il Modello OCSE, problema che esorbita dai limiti del presente elaborato²¹. In questa sede basti richiamare i due ordini di argomentazioni che conducono alle due opposte soluzioni: da un lato la versione aggiornata del paragrafo 23²², art. 1 del Commentario OCSE, che ritiene la legislazione CFC compatibile con le Convenzioni contro le doppie imposizioni eventualmente stipulate²³, in considerazione della funzione (anche) antiabuso delle Convenzioni stipulate; dall'altro lato quella posizione della giurisprudenza francese (Conseil d'Etat caso Schneider nr. 232276/2002) che ha ritenuto prevalente la normativa pattizia²⁴ e necessario l'inserimento di un'apposita "saving clause" in quest'ultima per (continuare a) applicare la norma antielusiva interna.

Altre imposte

E' applicata un'imposta di registro (*stamp duty*) sul trasferimento dei beni immobili pari al 2 % del valore della transazione, per consuetudine ripartita in parti ugali tra le due parti.

E' prevista un'imposta sui consumi a carico degli hotel, ristoranti, residences che va dal 5 al 10 % degli incassi.

A Dubai in particolare l'imposta è in linea di massima al 10 % sulle locazioni di unità abitative e di camere d'albergo a stranieri.

E' stata annunciata nel corso del 2008 l'introduzione di un'imposta generale sul valore aggiunto, con un'aliquota del 3 %, a partire dal 2009, ma al momento non se ne è fatto nulla²⁵.

Dazi doganali: sono applicati nella misura del 5 % in tutti i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC)²⁶, ad eccezione dei prodotti derivati dall'alcol e dai tabacchi, per i quali i dazi sono maggiorati.

²¹ Per la problematica in merito vedasi V. Ceriani, "Problemi attuali dell'imposizione delle società", in "Rass. Trib." nr. 5, 2006, pagg. 1629 e ss., M. G. Imbesi, "CFC: compatibilità tra la norma convenzionale, la norma comunitaria e quella interna" in "Il Fisco", 2003, pagg. 1644 e ss., P. Antonini, "La definizione del caso finlandese "A Oyj Abp" anticipa le novità del Commentario al Modello OCSE sulla compatibilità dei "CFC regimes" con i Trattati contro le doppie imposizioni", in "Rass. fisc. internaz.", 2003, cap. 3.

²² Come modificato dal 2003, che così recita: "*The principal purpose of double conventions is to promote, by eliminating international double taxation, exchanges of good and any services, and the movement of capital and persons. It is also a purpose of tax conventions to prevent tax avoidance and evasion*".

²³ Conf. v. Suprema Corte finlandese, caso A Oyj Abp del 20 marzo 2002.

²⁴ Conformemente nell'ordinamento italiano v. Corte Cost. 6 giugno 1989, nr. 323.

²⁵ V. nota dell'11 luglio 2008 su www.fiscoonemondo.it "Iran, Siria ed EAU pronti ad adottare l'IVA".

²⁶ Il Consiglio è costituito dagli EAU, dal Bahrein, dal Kuwait, dall'Oman, dal Qatar e dall'Arabia Saudita.

